TRIBUNALE di ROMA

IV Sezione Civile

Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Verbale della sessione del 21 settembre 2026

Sono presenti presso la stanza 74 della IV Sez. Civile del Tribunale di Roma: il Presidente delegato Dott.ssa Bianca Ferramosca, il Giudice Dott.ssa Barbara Perna, l'Avv. Paolo Voltaggio, indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Dott. Rodolfo Ciccioriccio, indicato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e il Notaio Marco Forcella, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in sostituzione del Notaio Giovanni Berionne, impedito.

Verbalizza la Dott.ssa Lucia Crosta, funzionario in servizio presso la IV Sez. Civile, designata per le funzioni di segretario del Comitato.

Oggetto:

1) **Primo punto o.d.g**.: **Modifica Regolamento con riferimento alla cadenza delle riunioni di carattere ordinario riguardanti l'esame delle nuove domande di iscrizione all'elenco: valutazione della opportunità di passare dalla annualità alla triennalità e fissazione dell'inizio della eventuale modifica**;

La Presidente svolge relazione:

- premette come, per le riunioni a carattere ordinario destinate all'esame delle nuove domande di iscrizione all'elenco, si sia passati dall'iniziale cadenza semestrale alla cadenza annuale (cfr. verbale della seduta congiunta del 16.09.2024);
- rileva l'esigenza di garantire la stabilizzazione dell'elenco a beneficio della professionalità degli iscritti e della conseguente efficienza delle procedure e a tal fine propone di ampliare la cadenza per l'aggiornamento dell'elenco con le nuove iscrizioni su base triennale;
- evidenzia che, come emerso da recente rilevazione, dalla pubblicazione del primo elenco formato dopo la entrata in vigore del nuovo art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. (17 luglio 2024) al 31 dicembre 2025

gli incarichi ai custodi diversi dall'IVG sono stati 1456 distribuiti tra 229 diversi professionisti; la media degli incarichi di custode giudiziario conferiti dai giudici titolari di ruoli attivi è pari a 264 *pro capite* (1456: 5,5 perché il presidente di sezione riceve la metà delle assegnazioni degli altri giudici); le nuove iscrizioni negli ultimi due anni hanno subito un calo del 10% e sono poco più di 1.100 all'anno. Tali numeri evidenziano che rispetto agli incarichi che la sezione esecuzioni immobiliari di Roma conferisce l'elenco non dovrebbe essere composto da un numero superiore a 300 professionisti e, invece, ad oggi è più del doppio;

- osserva che la cadenza triennale dell'aggiornamento in entrata garantirebbe la stabilizzazione dell'elenco consentendo:
 - ai giudici di poter verificare sul campo la competenza e l'attitudine dei nuovi iscritti attraverso la nomina del maggior numero di essi garantendo al contempo un numero di incarichi congruo a quei professionisti il cui apporto - per rilevante competenza e pluriennale esperienza oltreché per disponibilità nella formazione dei colleghi iscritti o aspiranti alla iscrizione - va senza dubbio valorizzato e adottando i provvedimenti di revoca di quei professionisti che abbiano dimostrato di non avere competenza e attitudine adeguate agli incarichi ricevuti;
 - agli ordini professionali e alle università di avere un congruo arco temporale per la seria e compiuta organizzazione di corsi di formazione per la prima iscrizione e per il mantenimento secondo i criteri seguiti dal Comitato di Roma in conformità con le indicazioni ricavabili dalle fonti normative di settore (art. 179 *ter* disp att. c.p.c., Linee-guida della Scuola Superiore della Magistratura, DM 1835 dicembre 2024);
 - agli aspiranti all'iscrizione di prepararsi al corso con l'opportuno previo studio della materia e con l'approfondimento della prassi del Tribunale di Roma, oggetto delle cospicue pubblicazioni sul relativo sito, tenendo conto della estrema specializzazione e complessità della casistica di un Tribunale metropolitano come quello romano che non può essere affrontata se non con una formazione seria, approfondita e sedimentata;
 - al Comitato di poter efficacemente valutare l'operato dei professionisti che siano stati destinatari di un provvedimento di revoca dell'incarico al fine di adottare gli eventuali opportuni provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall'elenco;
 - il giusto ricambio tra i professionisti che intendano fare primo ingresso nell'elenco e quelli che, avendo sperimentato l'attività, non intendano farsi confermare.

La presidente propone, pertanto, di adottare la medesima cadenza triennale prevista per legge per le conferme anche per le nuove iscrizioni.

Segue approfondita discussione sull'opportunità di mantenere la cadenza annuale per la valutazione delle prime iscrizioni. Al riguardo, emerge la considerazione condivisa che la mera aspettativa del singolo all'iscrizione debba recedere a fronte della preminente esigenza di tutelare l'efficienza del processo esecutivo attraverso l'adeguata selezione degli ausiliari che collaborano con il giudice dell'esecuzione e la formazione di un elenco affidabile, a garanzia del servizio pubblico in un settore in cui gli interessi in gioco sono rilevantissimi.

La cadenza semestrale viene mantenuta, oltre che per le ipotesi di valutazione delle revoche degli incarichi e per le domande in stato di istruttoria, anche per le domande presentate dai professionisti che richiedano il trasferimento da altro elenco: sul punto si richiamano le valutazioni e le determinazioni già assunte in seno alla riunione in seduta congiunta del Comitato del 06.10.2025.

Al fine di consentire la corretta e immediata individuazione delle istanze di trasferimento, si rappresenta la necessità di aggiornare sia la maschera dell'applicativo informatico sia il modulo di domanda di iscrizione, ponendo in risalto il dato relativo al trasferimento.

Si propone, conseguentemente, di riformulare l'art. 6, primo capoverso, del Regolamento inserendo la dicitura: *"e per quelle domande di professionisti che si trasferiscono da altri elenchi nazionali."*.

All'esito della relazione della Presidente e della discussione, i componenti dei tre Comitati presenti **deliberano** all'unanimità di modificare il regolamento adottato in data 08.05.2023, all'art. 6, primo capoverso, come modificato in data 06.09.2024, in merito alla cadenza delle attività di competenza del Comitato, nel senso che segue:

"*Il Comitato si riunisce in via ordinaria, di norma:*

- *una volta ogni tre anni (nella sessione di gennaio) per provvedere alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute in tempo utile e che siano complete di tutta la documentazione necessaria entro la data della convocazione del Comitato;*
- *almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di gennaio e luglio per deliberare in ordine ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti iscritti, come disposte dai giudici dell'esecuzione, alla definizione delle domande rinviate dal Comitato per integrazioni istruttorie e alla valutazione delle domande di professionisti che intendono trasferirsi da altri elenchi nazionali".*

In ordine al *dies a quo* della decorrenza della nuova cadenza temporale delle riunioni per deliberare sulle domande di prima iscrizione, il Comitato si riserva di valutare una soluzione che non pregiudichi le aspettative degli interessati e che sia volta alla tendenziale e progressiva unificazione dei termini sia per le domande di prima iscrizione sia per quelle di conferma.

Tenuto conto che la triennalità per le conferme decorrente dal primo popolamento dell'elenco scadrà nel mese di luglio 2027 (e, per le successive integrazioni, a ottobre 2027, aprile 2028, settembre 2028), si può considerare la possibilità di fissare la prossima riunione per la trattazione sia delle domande di nuova iscrizione sia di quelle di conferma nel mese di gennaio 2028 fermi gli oneri della formazione di mantenimento a carico degli iscritti come prescritti dal codice e regolamentati da questo Comitato nei verbali a seduta congiunta già pubblicati sul sito e da intendersi qui richiamati.

2) **Secondo punto o.d.g.: Durata dei corsi di prima iscrizione: valutazione della opportunità di prevedere l'innalzamento del numero minimo di ore stabilito dalla Scuola Superiore della Magistratura.**

La Presidente svolge la relazione:

- premette come le linee guida formulate dalla Scuola Superiore della Magistratura individuino esclusivamente un numero minimo di ore inderogabile per la strutturazione dei corsi dedicati alla prima iscrizione;
- richiama gli orientamenti giurisprudenziali (Tribunale Ordinario di Roma e TAR Lazio) i quali riconoscono in capo al Comitato un ambito di discrezionalità valutativa nel verificare la concreta conformità dei corsi di alta formazione alle disposizioni normative e alle linee guida della succitata SSM;

- rappresenta, inoltre, la necessità che tali corsi siano declinati in modo da aderire quanto più possibile alla realtà territoriale in cui i professionisti andranno ad operare, strutturandoli in modo da valorizzare anche i momenti laboratoriali e il confronto diretto tra esperti formatori e discenti, nonché garantendo che tra i docenti siano inclusi soggetti che operino stabilmente nel circondario del Tribunale di Roma, i quali hanno conoscenza delle specifiche prassi operative esistenti in esso.

La Presidente, propone, in considerazione della complessità e della rilevanza delle funzioni delegate, di prevedere che i corsi ai fini della prima iscrizione nell'elenco *ex* art. 179 ter disp att c.p.c. di Roma non possano avere durata inferiore al doppio del limite minimo inderogabile indicato dalla SSM (e, dunque, abbiano durata di almeno quaranta ore complessive) in tal modo conformandosi al numero di ore che gli Ordini locali hanno meritoriamente sempre osservato nella organizzazione dei corsi di prima iscrizione sino ad oggi tenuti su delega dei rispettivi Consigli Nazionali.

All'esito della relazione della Presidente e della successiva discussione tra i componenti presenti, i tre Comitati deliberano all'unanimità che i corsi previsti ai fini della prima iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati *ex* art. 179-ter disp. att. c.p.c. di Roma debbano avere durata non inferiore a quaranta ore, al fine di garantire un'adeguata, completa e approfondita preparazione tecnico-pratica dei discenti.

Terzo punto o.d.g.: Varie ed eventuali

La Presidente svolge relazione in merito ai circa 30 professionisti che, pur valutati idonei, non sono stati iscritti nell'elenco a motivo del mancato pagamento della prescritta tassa di concessione governativa e solleva la questione concernente le conseguenze dell'eventuale adempimento tardivo del versamento della predetta tassa da parte dei soggetti ammessi.

All'esito di ampia discussione i componenti si trovano concordi nel ritenere che, nell'ipotesi di pagamento tardivo della suddetta tassa, la decorrenza dell'iscrizione del professionista nell'elenco debba coincidere con la data in cui è stata accertata e deliberata la sussistenza dei requisiti di idoneità all'iscrizione medesima, ciò anche al fine di verificare che il professionista ammesso ma non iscritto abbia frequentato regolarmente, nelle more, i corsi di aggiornamento obbligatori previsti per il mantenimento nell'elenco.

Tale ineludibile esigenza di garantire la professionalità degli iscritti non può che portare alla conclusione che il triennio di efficacia dell'iscrizione - anche laddove perfezionata a seguito di versamento tardivo - decorra dalla data della delibera di idoneità, con conseguente ripercussione sui termini per il calcolo della successiva revisione triennale e per la presentazione della domanda di conferma ai sensi dell'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c..

All'esito, i presenti deliberano all'unanimità che la decorrenza del triennio di efficacia dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati *ex* art. 179-*ter* disp. att. c.p.c., per i professionisti che hanno corrisposto in ritardo la tassa di concessione governativa, sia computata dalla data in cui è stata deliberata la loro idoneità all'iscrizione da parte del Comitato, a nulla rilevando, ai fini della scadenza del triennio, la data del pagamento della tassa di concessione governativa e, per l'effetto, la data di effettiva iscrizione nell'elenco.

Il Segretario

Dott.ssa Lucia Crosta

CROSTA LUCIA
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
30.10.2026
10:02:06
GMT+01:00

Il Presidente delegato

Dott.ssa Bianca Ferramosca

BIANCA
FERRAMOSCA
30.10.2026
09:57:10
GMT+01:00